

LA RETTRICE

- Viste le Leggi sull'Istruzione Universitaria;
- Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168;
- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e in particolare gli articoli 18 e 24;
- Visto lo Statuto dell'Università per Stranieri di Siena emanato con DR n. 203.12 dell'8 maggio 2012 e pubblicato nella G.U. n. 117 del 21 maggio 2012;
- Visto il Codice Etico dell'Università per Stranieri di Siena adottato con DR n. 412.11 del 2 novembre 2011;
- Visto il "Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei professori di ruolo di prima e di seconda fascia. Disciplina dei professori di doppia appartenenza, trasferimenti e *research fellow*", emanato con 83.14 del 12.02.2014;
- Tenuto conto che l'articolo 5, comma 2, lettera g) del suddetto Regolamento prevede la redazione di un Regolamento disciplinante i criteri di valutazione;
- Visto il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione espresso nella seduta del 12.02.2014;
- Vista la delibera del Senato Accademico assunta in data 4.03.2014;
- Tenuto conto il Consiglio di Amministrazione ed il Senato Accademico, rispettivamente nelle sedute del 12.04.2014 e 4.03.2014, hanno disposto, ai sensi dell'articolo 32, comma 9 dello Statuto, l'entrata in vigore del Regolamento dal giorno stesso della sua pubblicazione;
- Vista la nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 24 maggio 2011 (Prot. 2830) con la quale viene comunicato agli Atenei che l'esercizio del controllo di legittimità e di merito da parte del MIUR, previsto dalla Legge 168/1989 viene esercitato esclusivamente sugli Statuti, Regolamenti Generali di Ateneo e sui Regolamenti di Finanza e Contabilità escludendo dal suddetto controllo tutti gli altri regolamenti previsti dalla Legge 240/2010;

DECRETA

L'emanazione del **REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI E DEI TITOLI AI FINI DELLE VALUTAZIONI COMPARATIVE** nel testo allegato che è parte integrante del presente decreto.

Nel testo del presente Regolamento, per comodità di sintesi e senza pregiudizio per le questioni di genere, è usata la forma di citazione onnicomprensiva al maschile.

Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo on line e nel sito web dell'Ateneo ed entra in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione.

Siena, 04 marzo 2014

LA RETTRICE
(F.to Prof.ssa Monica Barni)

REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI E DEI TITOLI SCIENTIFICI E DIDATTICI AI FINI DELLE VALUTAZIONI COMPARATIVE

Art. 1 – Pubblicazioni scientifiche valutabili

Alle valutazioni comparative sono ammesse solamente le pubblicazioni aventi codice ISBN o ISSN. Non sono ammessi contributi in corso di stampa.

Sono ammessi titoli scientifici e didattici utili ai fini della valutazione in rapporto al settore e al profilo concorsuale.

Art. 2 – Criteri e parametri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche

I criteri di valutazione cui si attengono le Commissioni sono i seguenti:

- a) coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
- b) coerenza con la tipologia di impegno didattico e scientifico richiesto;
- c) individuabilità dell'apporto del candidato nei lavori in collaborazione, nel rispetto delle abitudini scientifiche delle sedi di pubblicazione;
- d) qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, dell'innovazione, del rigore metodologico, dell'ampiezza dei riferimenti teorici;
- e) collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare;
- f) continuità delle pubblicazioni e loro distribuzione temporale;
- g) impatto all'interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche del settore;
- h) capacità di riferimenti interdisciplinari nelle tematiche trattate;
- i) entità complessiva della produzione scientifica e sua distribuzione temporale;
- j) contributo dato dal candidato all'ideazione e/o conduzione delle ricerche e al conseguimento dei risultati.

Art. 3 – Titoli scientifici e didattici valutabili

Fra i titoli scientifici e didattici valutabili dalla Commissione, si segnalano in particolare:

- a) dottorato di ricerca e altri titoli post lauream pertinenti;
- b) esperienza di insegnamento universitario nel settore scientifico-disciplinare interessato o in settore affine;
- c) partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali;
- d) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie;
- e) attribuzione di incarichi di insegnamento o ricerca (*fellowship*) ufficiale presso atenei e istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione;
- f) attività di progettazione, attuazione, gestione di percorsi formativi;
- g) risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (*spin-off*), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti, se pertinenti al settore oggetto della selezione;
- h) premi conseguiti, purché pertinenti al settore e al profilo concorsuale;

- i) possesso di altri titoli che possano contribuire ad una migliore definizione del profilo scientifico del candidato.

Art. 4 – Parametri di valutazione dei titoli scientifici e didattici

La valutazione dei titoli scientifici e didattici tiene conto del rilievo di ciascun titolo in relazione al SSD e al profilo specifico del bando, e in particolare valorizza in modo congruo la durata temporale dei titoli indicati ai punti b), d), e) e g) dell'art.3.

Art. 5 – Modalità della valutazione

La Commissione esprime la propria valutazione con giudizi che siano chiari e coerenti con i criteri e i parametri esplicitati negli articoli precedenti.